## REGOLAMENTO (CE) N. 3200/93 DELLA COMMISSIONE

#### del 22 novembre 1993

## che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1).

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ('), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, dei regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3122/93 (1);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

# HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 63,597 ECU/100 kg.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23. (') GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35. (') GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 24.